**PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ha recepito con modifiche la Legge 30 luglio 1990 n. 217 (modificata dalla Legge 29 marzo 2001 n. 132), che aveva innovato le normative che regolamentano sia le condizioni e le modalità per accedere al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi, che la difesa d’ufficio ed il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, adeguandole anche alle nuove facoltà investigative.

Tali normative hanno attribuito funzioni e competenze al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che:

A) fornisce un servizio gratuito di informazione generica sui costi dei giudizi e sui requisiti, modalità e obblighi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

B) valuta l’ammissibilità delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e amministrativa e decide in merito.

**IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI**

***1. A CHI E’ RISERVATO?***

* al cittadino italiano;
* allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale (il cittadino extracomunitario deve allegare alla propria domanda il permesso di soggiorno in corso di validità);
* all’apolide;
* ad enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

***2. QUALI CONDIZIONI SOGGETTIVE SONO RICHIESTE?***

* disporre di un reddito annuo inferiore ad € 11.528,41 (come aggiornato dal D.M. 1 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014). A tal fine, si sommano tutti i redditi del nucleo familiare e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Per le variazioni dei limiti di reddito intervenute dopo la presentazione della domanda si veda il successivo punto 4).
* nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo familiare, si considera il reddito del solo interessato.

***3. QUAL E’ IL CONSIGLIO DELL’ORDINE COMPETENTE?***

Il consiglio dell’ordine territorialmente competente a decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato si determina ai sensi dell’art. 124, 2° comma, del T.U. Spese di Giustizia.

In particolare:

* è competente il consiglio dell’ordine del luogo in cui ha sede il Giudice davanti al quale pende il processo (se la causa è in corso);
* è competente il consiglio dell’ordine del luogo in cui ha sede il giudice competente a conoscere del merito della controversia (se la causa non è ancora pendente);
* è competente il consiglio dell’ordine del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per quanto riguarda i processi innanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di stato e alle sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti.

Per le cause avanti la commissione Tributaria, la domanda di ammissione va inoltrata alla commissione stessa.

Per i fallimenti, ai fini di godere del beneficio, è sufficiente il decreto del Giudice Delegato in cui si certifica che il fallimento non ha fondi sufficienti (art. 144, DPR 115/2002).

***4. COME SI RICHIEDE L’AMMISSIONE?***

presentando istanza di ammissione in carta semplice - su modello predisposto dal consiglio dell’ordine - contenente, a pena di inammissibilità:

* le generalità dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico;
* l’indicazione delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessarie per fruire del beneficio;
* l’impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata presentata l’istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
* per i redditi del cittadino extra comunitario prodotti all’estero è richiesta una certificazione dell’Autorità Consolare, che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza;
* l’indicazione del tipo di procedimento che intende promuovere o per il quale intende resistere, se già pendente (in tal ultimo caso, deve indicare la data dell’udienza e produrre copia dell’atto con cui è stato evocato in giudizio);
* l’indicazione delle generalità della controparte o delle controparti;
* le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
* l’indicazione delle prove (documenti, testimoni ecc.) che si intendono presentare (per la separazione è richiesto l’atto di matrimonio, per i divorzi il verbale d’udienza presidenziale, oltre al provvedimento con cui il procedimento è stato definito e per i procedimenti relativi ai figli minori, l’atto di nascita);
* la sottoscrizione dell’istante, autenticata (per l’autentica si veda in seguito).

**Occorre inoltre depositare**:

* una dichiarazione sostitutiva di certificazione proveniente dall’interessato e relativa alla composizione anagrafica della propria famiglia;
* una dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni del reddito proveniente dall’interessato e da ciascun componente del nucleo familiare maggiore d’età;
* le copie delle carte d’identità e dei codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare (nonché, per il cittadino extracomunitario, il permesso di soggiorno in corso di validità).

***5.COME VIENE AUTENTICATA LA SOTTOSCRIZIONE?***

* vi provvede l’avvocato designato dall’interessato, quando questi lo abbia preventivamente scelto (tra quelli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte d’Appello nel quale ha sede il Giudice competente) e lo abbia quindi già contattato;
* con la consegna diretta da parte dell’interessato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità che va allegato all’istanza sottoscritta.

***6. DOVE SI PUO’ CONSULTARE L’ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?***

* presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
* presso tutti gli Uffici Giudiziari (Tribunale, sedi distaccate del Tribunale, Uffici dei Giudici di Pace) del Distretto della Corte d’Appello.

***7. COME SI PRESENTA L’ISTANZA?***

* depositandola presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati da parte del difensore (che deve autenticare la firma) o personalmente dall’interessato;
* se la sottoscrizione è già autenticata dal difensore, o allegando copia del documento di identità, anche a mezzo raccomandata o pec inviata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

***8. CHI PUO’ AIUTARE A PREDISPORRE L’ISTANZA?***

* l’avvocato designato dall’interessato;
* Lo sportello del cittadino istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

***9. QUALI SERVIZI FORNISCE IL CONSIGLIO DELL’ORDINE?***

informazioni per conoscere:

* i costi dei procedimenti giudiziari (spese ed eventuali imposte);
* i requisiti, modalità ed obblighi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

***10. COSA FA IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI QUANDO RICEVE UN’ISTANZA DI AMMISSIONE?***

* valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate;
* se la valutazione è positiva, accoglie l’istanza in via provvisoria;
* comunica il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all’interessato, al Giudice competente e all’Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza dell’autocertificazione sui redditi presentata dall’interessato).

***11. COSA ACCADE SE L’ISTANZA VIENE ACCOLTA?***

* l’interessato può scegliere (se non l’ha già fatto) uno degli avvocati iscritti negli appositi elenchi ed affidargli l’incarico;
* nessun compenso né rimborso sarà dovuto a detto avvocato dall’interessato ammesso al beneficio.

***12. E SE VIENE RESPINTA?***

* l’interessato può riproporre l’istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto.

***13. PER QUALI PROCEDIMENTI E GRADI DI GIUDIZIO E’ VALIDO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL BENEFICIO?***

* per i giudizi di cognizione, esecutivi e di revocazione;
* per tutti i gradi del giudizio, ma solo se chi ha ottenuto il beneficio sia risultato vittorioso, in quanto per il soccombente che voglia proporre impugnazione è necessario riproporre l’istanza di ammissione al beneficio (salvo si tratti dell’azione di risarcimento del danno nel processo penale).

***14. IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE E’ DEFINITIVO?***

* no, esso è solo provvisorio e viene poi confermato, modificato o revocato dal Giudice che decide sul merito.

***15. COSA ACCADE SE LE DICHIARAZIONI DELL’AUTOCERTIFICAZIONE RISULTASSERO NON VERITIERE O SE, DOPO L’AMMISSIONE AL BENEFICIO, NON VENGANO COMUNICATI GLI AUMENTI DEL REDDITO CHE FANNO VENIRE MENO IL DIRITTO?***

* l’interessato autore delle false dichiarazioni o che ometta le successive comunicazioni obbligatorie è severamente punito in sede penale.

 secondo l’art. 125, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 “chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37.

 la pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo stato”. le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 1, lettera d.

***16. SE RISULTA L’INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO, O IL GIUDICE ACCERTA CHE L’INTERESSATO HA AGITO O RESISTITO IN GIUDIZIO CON MALAFEDE O COLPA GRAVE, CHI DEVE PAGARE L’AVVOCATO?***

* colui che ha presentato l’istanza; inoltre, nei suoi confronti lo Stato ha diritto a recuperare le somme eventualmente già pagate.